

## **Profili regolatori, giudizio delle Autorità e responsabilità nelle applicazioni di IA\***

*di Antongiulio Lombardi e Giulio Lombardi*

Sommario: 1. La responsabilità da intelligenza artificiale: spunti per una ricostruzione del vigente panorama normativo; 2. Le prospettive applicative, in tema di responsabilità da IA, della vigente normativa relativa alle attività delle Autorità indipendenti; 2.1. AGCOM; 2.2. AGCM; 2.3. Garante per la protezione dei dati personali; 3. I possibili futuri scenari nazionali: quale autorità competente per l'IA?

### ***1. La responsabilità da intelligenza artificiale: spunti per una ricostruzione del vigente panorama normativo***

L'attività dei sistemi di intelligenza artificiale (d'ora in avanti IA), quantomeno con riguardo a taluni aspetti e settori, trova già la sua disciplina, in via indiretta, in numerose disposizioni primarie e secondarie nazionali e dell'Unione Europea. Dette fonti, tuttavia, non offrono ancora un luogo unitario di sintesi e coordinamento come, al contrario, sarebbe necessario, soprattutto in una materia, quale quella della regolazione della produzione e dell'impiego dell'IA, che spesso pone problemi di non semplice e immediata soluzione. Non sono rari casi di disposizioni che siano, o più spesso che possano anche solo apparire, confliggenti tutelando diversi interessi.

Certamente, per molti aspetti - ma non per tutti - l'emanando regolamento per un Artificial Intelligence Act che risulterà dal processo di approvazione della proposta presentata il 21 aprile 2021<sup>1</sup>, verrà a porre un riferimento unitario ed omogeneo all'interno dell'Unione Europea assolvendo ai medesimi fini di unitarietà, certezza,

---

\* Il presente scritto è stato elaborato nel contesto di una ricerca Astrid su Intelligenza artificiale e diritto, ed è stato pubblicato in ASTRID, "Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Amministrazione, responsabilità, giurisdizione", a cura di Filippo Donati, Alessandro Pajno, Antonio Perrucci, vol. II, Ed. il Mulino, Bologna, 2022

<sup>1</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Legge sull'Intelligenza Artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM/2021/206 final.

immediatezza e facilitazione degli scambi interni che il GDPR sta offrendo ormai da più di tre anni nell'ambito della protezione dei dati personali.

Il presente contributo ha la finalità di offrire una prima disamina delle vigenti disposizioni già oggi suscettibili di trovare applicazione in materia di “responsabilità da IA”, e che possono ricavarsi dalle norme fondanti l'attività di alcune autorità indipendenti nazionali quali AGCOM, AGCM, Garante della Privacy, nonché dalle previsioni della proposta di Regolamento citata.

La presente analisi non è quindi esaustiva sia per quanto concerne il panorama delle autorità indipendenti nazionali sia in quanto non affronta il complesso panorama delle disposizioni regolamentari adottate dai diversi organi amministrativi, emanazione dei singoli ministeri competenti per specifici aspetti (sanità e trasporti sono due emblematici settori per i quali è possibile rispettivamente riferirsi, ad esempio, alla effettuazione di interventi chirurgici con la sola supervisione umana ed al volo dei droni “intelligenti”).

In via preliminare si ritiene inoltre che sia mal posta la nota diatriba avviata alla metà degli anni 90 dal giudice americano Frank H. Easterbrook<sup>2</sup> sulla non essenzialità di un diritto specifico per il cyberspazio, e potremmo aggiungere oggi per l'IA.

Non sempre l'utilizzo di categorie note, l'applicazione della “general rule”, può rispondere completamente alle nuove esigenze date dallo sviluppo tecnologico e tale affermazione è tanto più vera in caso di “salti” in avanti sia tecnologici che sociali come quelli che l'IA sta consentendo e consentirà di fare in modo ancora più pervasivo nel prossimo futuro. Il che non toglie, comunque, che, proprio nelle more della approvazione di una disciplina specifica, le vigenti regole civilistiche che affondano le proprie radici nel Code Napoleon o anche nella disciplina dell'attività imprenditoriale demandata agli schiavi nell'antica Roma<sup>3</sup> possono essere utili sia nella definizione generale della materia che nella sua gestione.

---

<sup>2</sup> Il Giudice della corte d'appello del Settimo Circuito Frank H. Easterbrook è noto per un suo intervento all'Università di Chicago nel 1996 in cui si scagliò contro il tentativo di creare un diritto del cyberspazio ritenendo sufficiente il diritto esistente e pericoloso tentare di ricondurre ad un unico ambito giuridico ambiti diversi.

<https://web.archive.org/web/20120825182319/https://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/law619/f2001/week15/easterbrook.pdf>

Posizione opposta fu sostenuta nel 1999 da Lawrence Lessing secondo il quale il diritto deve evolversi per rispondere alle esigenze di sviluppo del cyberspazio.

<https://cyber.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf>

<sup>3</sup> Sul tema, v. in particolare, Serrao, F., [Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale, Pisa, 2003](#).

## ***2. Le prospettive applicative, in tema di responsabilità da IA, della vigente normativa relativa alle attività delle Autorità indipendenti***

### **2.1. AGCOM**

Dalla analisi della legge 249/97 e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.lgs. 259/2003 (di recente modificato ad opera del D.lgs. 207/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1972) è possibile identificare un ristretto numero di disposizioni che potrebbero essere applicabili agli utilizzi dell'IA ed alle connesse responsabilità.

Da una parte, la legge 249/97, redatta nel momento della liberalizzazione alla fine del secolo scorso, è incentrata sulla disciplina generale del funzionamento dell'AGCOM, sulle disposizioni per l'ingresso di nuovi gestori nel settore delle comunicazioni elettroniche nonché sulla regolamentazione del settore televisivo.

Dall'altra, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche del 2003 non contiene alcun riferimento diretto o indiretto alla IA, tema ancora lontano dall'interesse del legislatore all'epoca della prima emanazione della normativa.

Sono tuttavia identificabili alcune disposizioni che nell'offerta di servizi che si avvalgono di IA sono già oggi immediatamente applicabili:

a) L'art.1, comma 6, lett. a), n. 14, della legge 249/97 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di intervenire nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati. Detto potere è da subito esercitabile nel caso in cui la controversia tra operatore e cliente sia sorta in relazione ad utilizzi, da parte del primo, di sistemi di IA, ad esempio per la gestione e risposta automatizzata delle chiamate sino ai servizi di assistenza clienti. Ci si potrà, allora, chiedere se ed in quali termini tale competenza potrà ricomprendere, a seguito dell'emanazione del Regolamento per un Artificial Intelligence Act oggi all'esame del legislatore unionale, anche l'applicazione delle previsioni del Regolamento in materia di obbligo di informazione alla persona fisica di trovarsi di fronte ad un sistema di IA<sup>4</sup>. Evidentemente, alla luce della attuale assenza di soggettività giuridica dell'IA, ogni eventuale responsabilità sarà attribuibile unicamente all'operatore di servizi elettronici che utilizza il sistema di IA. Tale situazione appare allo stato ineluttabile alla luce delle applicabili norme del Codice Civile e potrà trovare una indispensabile soluzione con la previsione di assicurazioni necessarie all'utilizzo dei sistemi di IA, ma anche, in prospettiva, con la tanto discussa

---

<sup>4</sup> Si rimanda ai contenuti del Considerando 70 e dell'art. 52 ("Obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA") della Proposta di Regolamento.

attribuzione di personalità giuridica agli stessi (come peraltro avvenuto con la nota Sophia<sup>5</sup>).

- b) Deve inoltre ritenersi che trovi applicazione diretta la previsione dell'art. 1, comma 6, lett. b), n.1), relativo al potere di vigilanza sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa, promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni. Tale competenza implica evidentemente una sanzionabilità dell'eventuale utilizzo di un sistema di IA in violazione della normativa applicabile, come peraltro già oggi avviene per tutti i servizi e prodotti.
- c) Inoltre, il Consiglio nazionale degli utenti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 249/97 può immediatamente operare nell'ambito delle sue competenze giuridiche, sociologiche, psicologiche, pedagogiche, educative e mass-mediali volte primariamente alla affermazione dei diritti e della dignità della persona ed alla tutela dei minori, in relazione alle implicazioni dell'utilizzo di sistemi di IA. Anche tale previsione sembra anticipare talune delle finalità della proposta di Regolamento del 21 aprile 2021. Il Consiglio nazionale degli utenti non ha una competenza sanzionatoria ma ben potrà fornire proposte ed indicazioni agli uffici ed agli organi collegiali dell'AGCOM in relazione a quanto rilevato, eventualmente proponendo correttivi o l'adozione di provvedimenti sanzionatori: tale attività sarà evidentemente più diretta ed incisiva a valle dell'entrata in vigore del Regolamento IA.
- d) Centrale ai fini dell'utilizzo dell'IA risulta la previsione dell'art. 3 (*"Principi generali"*) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, secondo cui il Codice garantisce:
- i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica. Tale aspetto è sicuramente soggetto a diretta applicazione per i sistemi di IA che possano comportare la violazione dei diritti inderogabili di libertà delle persone; ed è sicuramente possibile ravvisare più di un'assonanza tra tale disposizione e la categoria dei sistemi di IA caratterizzati da rischio inaccettabile coniata dalla proposta di Regolamento per un Artificial Intelligence Act in riferimento ai sistemi di IA, o a loro utilizzi, che comportino proprio una violazione dei valori dell'Unione Europea e dei diritti fondamentali. Alla violazione dei diritti inderogabili della persona fa sicuramente seguito oggi, in relazione alle competenze di AGCOM, e fatte salve ulteriori diverse conseguenze, un avvio di un procedimento

---

<sup>5</sup> Pagallo, U., *Vital, Sophia, and Co. - The Quest for the Legal Personhood of Robots*, settembre 2018, <https://doi.org/10.3390/info9090230>.

sanzionatorio eventualmente preceduto dall'intimazione ad interrompere la condotta;

- nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Anche in relazione ai sistemi di IA, qualunque provvedimento riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se:

- appropriato;
- proporzionato;
- necessario nel contesto di una società democratica.

La attuazione di tali provvedimenti deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusa la garanzia di un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Detti provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali.

Tale categoria rimanda il lettore attento a quella delle applicazioni ad alto rischio, il cui utilizzo, secondo la proposta di Regolamento UE, dovrà essere subordinato alla *“compliance with certain mandatory requirements and an ex-ante conformity assessment”*<sup>6</sup>.

e) Interessante, infine, in un'ottica di possibile esenzione di responsabilità, la previsione contenuta nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche secondo cui sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. Analoghe previsioni sono contenute nella proposta di regolamento in relazione al coordinamento con il GDPR così come anche in relazione alla inapplicabilità del regolamento alle applicazioni militari dell'IA.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Si veda il Titolo III della proposta di Regolamento, relativo alla individuazione dei sistemi di A.I. ad alto rischio (artt. 6 ss. della proposta).

<sup>7</sup> Cfr. considerando 12 della proposta di Regolamento: *“AI systems exclusively developed or used for military purposes should be excluded from the scope of this Regulation where that use falls under the*

Alla luce dell'entrata in vigore occorsa il 24 dicembre 2021 del decreto legislativo del 8 novembre 2021 n. 207, che ha modificato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche in attuazione della Direttiva UE 2018/1972 del 11 dicembre 2018, è altresì doverosa una analisi delle sue previsioni che potrebbero trovare applicazione ai sistemi di IA. Tuttavia, deve sottolinearsi che, per la vicinanza temporale tra i lavori che hanno portato alla approvazione della suddetta Direttiva 2018/1972 ed i lavori preparatori della proposta di Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale del 21 aprile 2021, né la direttiva né la norma nazionale di attuazione trattano specificamente del tema.

Evidentemente anche in tali nuove norme sono presenti riferimenti indiretti che potrebbero essere ricondotti anche a sistemi di IA. Si pensi, ad esempio, alla definizione di cui all'art. 2, lett. ccc), di "servizio correlato" (...*la fornitura automatizzata di servizi...*) o in quella descritta nel medesimo articolo alla lettera ddd) di "servizio di comunicazione da macchina a macchina" (servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale).

Analogamente potrebbe trovare applicazione ai sistemi di IA la disciplina dell'attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al titolo V del nuovo Codice.

Si auspica, poi, che sia per le attività di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 6, da esercitarsi da parte dell'Agenzia con il MISE, l'AGCOM e l'AGCM, che per le attività di cui al citato Titolo V venga effettuata una attenta valutazione sui possibili impatti dei sistemi di IA; tema complesso nel quale non ci si addentererà in questa sede.

## **2.2. AGCM**

*La competenza dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato si estende, ai sensi dell'art. 1 della legge 287/90, alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese, nonché, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, artt. 21 e seguenti - alle pratiche commerciali scorrette ed aggressive, ed infine, ai sensi del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, anche alla materia della pubblicità ingannevole.*

*Le tre disposizioni citate possono trovare applicazione immediata in relazione alle applicazioni di IA e alla responsabilità connessa nei rispettivi settori. Procedendo con ordine:*

---

*exclusive remit of the Common Foreign and Security Policy regulated under Title V of the Treaty on the European Union (TEU)".*

a) per quanto riguarda le intese restrittive della libertà di concorrenza ed in particolare quelle previste dall'art. 2.2 della legge 287/90, cioè quelle che “*abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante*”, si deve ritenere che i sistemi di IA ben possano essere impiegati per porre in essere le condotte descritte, ad esempio:

- fissando i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (si pensi al caso di uno smart contract<sup>8</sup> a cui sia demandato il compito di fissare il prezzo di vendita di un bene alla luce di rilevazioni oggettive rese disponibili da Oracles o IOT);
- impedendo o limitando la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un sistema di IA che orienti gli investimenti di una azienda e limiti il livello di produzione);
- applicando nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza, applicando rigorosamente l'algoritmo originariamente caricato nell'applicazione.

Evidentemente le intese descritte sono vietate e nulle ad ogni effetto e le parti risponderanno dalle scelte del sistema di IA verso l'AGCM, che potrà irrogare sanzioni, ma anche nei confronti dei soggetti danneggiati.

Analoga valutazione potrà essere operata in relazione alle previsioni dell'art. 3 della legge 287/90<sup>9</sup> in materia di abuso di posizione dominante.

b) per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette ed aggressive ai sensi rispettivamente degli articoli 21 e 24 del Codice del consumo deve ritenersi che:

- sia di difficile configurazione una responsabilità connessa ad utilizzi di un sistema di IA in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 21 (“*Azioni ingannevoli*”), 22 (“*Omissioni ingannevoli*”) e 23 (“*Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli*”). Ciò ovviamente fatta salva la volontaria ingannevole attribuzione di indicazioni al sistema da parte del programmatore o dell'utilizzatore;
- diverso è il caso della previsione degli artt. 24 e seguenti relativi alle pratiche commerciali aggressive. Si pensi, ad esempio, ad un sistema di IA applicato ad un servizio commerciale che origini o che effettui chiamate, il quale potrà porre in essere forme di coercizione nei confronti del consumatore che determinino un

---

<sup>8</sup> Szabo, N., *The Idea of Smart contracts*, 1997, <http://szabo.best.vwh.net/idea.html>. Per IOT o *Internet of things* si intende una “*rete di oggetti dotati di tecnologie di identificazione, collegati fra di loro in grado di comunicare sia reciprocamente sia verso punti nodali del sistema ma soprattutto in grado di costituire un enorme network di cose dove ognuna di esse è rintracciabile per nome e con riferimento alla posizione*”.

<sup>9</sup> Si rimanda alle previsioni dell'art.15 della legge 287/90.

indebito condizionamento, limitando considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 24);

- potrebbe in taluni casi trovare applicazione anche la previsione dell'art. 26<sup>10</sup> relativo alle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive, con particolare riguardo alla lettera c). Si pensi, ad esempio, al caso in cui un sistema di IA effettui ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza fuori dai casi per i quali siano giustificate.

Per quanto riguarda le previsioni del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, relativo alla disciplina della pubblicità ingannevole, e quindi della relativa responsabilità, oltre a doversi confermare l'applicabilità della normativa nei casi in cui l'IA sia utilizzata, nell'advertising, per indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolto il messaggio pubblicitario, potendo pregiudicarne il comportamento economico o ledere la concorrenza - si pensi, come caso esemplificativo, all'ipotesi di gestione dinamica di un cartellone pubblicitario elettronico da parte dell'IA - si osserva come particolare rilievo possa assumere la previsione che impone che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale e che vieta ogni forma di pubblicità subliminale (art. 5), con specifico riguardo a forme "estreme" di profilazione del consumatore o pratiche come quelle di *programmatic advertising* o *neuromarketing*. In tal senso si ritiene dunque presente una possibile responsabilità dell'operatore commerciale nella fattispecie descritta, responsabilità soggetta alla valutazione dell'AGCM.

Trovano in questo caso applicazione le previsioni di cui all'art. 8 del D.lgs. 145/2007, relativo alla tutela amministrativa e giurisdizionale. L'AGCM inibisce la continuazione ed ordina l'eliminazione degli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita e può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza<sup>11</sup>.

In conclusione, allo stato sono numerose le disposizioni esistenti che nelle varie competenze attribuite all'AGCM risultano applicabili all'IA. Sarebbe tuttavia auspicabile, nelle more della approvazione della proposta di regolamento del 21 aprile 2021, un atto ricognitivo che chiarisca e organizzi le diverse disposizioni esistenti per

---

<sup>10</sup> Modificato dall'art. 1, co. 3, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ("Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE").

<sup>11</sup> Il concorrente danneggiato dall'attività del sistema di IA ben potrà agire nei confronti di chi ha promosso la pubblicità.

una più agevole comprensione per il cittadino e le imprese. Si ritiene che analogo percorso ricognitivo sia auspicabile anche nell'ambito delle altre Autorità di settore.

### **2.3. Garante per la protezione dei dati personali**

Le fonti primarie oggi applicabili in materia di tutela dei dati della persona sono il Regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2016/680 ed il Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) come emendato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento citato. L'articolo 1 del Codice prevede che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni citate e della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Anche, quindi, per la competenza del Garante per la protezione dei dati personali, deve ritenersi che l'impiego di un sistema di IA che operi in violazione dei diritti e libertà fondamentali della persona implichi l'applicazione delle conseguenze anche penali di cui al vigente Codice.

Ovviamente le previsioni saranno sempre riconducibili a chi trae vantaggio dall'attività dell'IA in particolare nella violazione degli articoli 123, 126, 130.

Non va dimenticato ovviamente che i sistemi di IA possono operare sia sulla base di dati della persona relativi ad individui identificati che di cosiddetti *big data*, cioè dati aggregati, anonimi (e quindi *ab origine* non collegati ad un individuo) o anonimizzati (e quindi non riconducibili ad un individuo a seguito di un processo di anonimizzazione) che sono sempre in grado di identificare indirizzi generali di comportamenti. Per tali attività è già presente la competenza del Garante.

Deve ritenersi inoltre che, come l'AGCOM, anche il Garante per la protezione dei dati personali possa esprimere la sua competenza, ad esempio, sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per sostituirsi agli operatori umani nella risposta alle esigenze dei clienti che chiamano operatori per l'assistenza per servizi di pubblica utilità.

In questo senso l'attività di profilazione che i sistemi di IA sono in grado di effettuare rientra a pieno e da subito nella competenza del Garante e risulta tanto più degna di attenzione alla luce delle potenzialità dei sistemi di IA che possono non solo comprendere dalla combinazione di dati personali e big data le scelte già effettuate da un individuo ma anche le verosimili scelte future. Tale aspetto riveste una valenza che interessa in realtà le competenze di AGCOM, di AGCM ed del Garante per la protezione dei dati personali per le implicazioni sulla possibilità di orientare tali scelte future o di indirizzare una negoziazione in corso, soprattutto se la stessa è tra una persona fisica ed un sistema di IA che operi per una azienda, soggetti rispetto ai quali è presente una indubbia asimmetria informativa.

Indubbiamente la regolamentazione della tutela dei dati personali con il Regolamento 2016/679 a cui tanto la proposta di Regolamento IA ha attinto è la fonte a cui riferirsi nelle more della entrata in vigore della disciplina specifica. Ciò anche per la sua omogenea applicazione all'interno dell'Unione Europea, per l'applicabilità del principio di responsabilizzazione del titolare noto come *accountability*, per i principi di *privacy by design* e *privacy by default* che implicano l'obbligo di attivarsi del titolare per verificare preventivamente ad ogni attività la corrispondenza del trattamento ai principi del GDPR e l'assenza di rischi per i diritti degli individui.

Va detto tuttavia che, fatti salvi i principi generali, il GDPR è nato pochi anni prima che lo sviluppo dei sistemi di IA venisse ad evidenziare in modo chiaro ed univoco a livello di Unione Europea le singole problematiche specifiche oggetto dello schema di regolamento IA; ciò evidentemente solo per un anticipo temporale della redazione del GDPR rispetto allo sviluppo tecnologico che ha consentito gli attuali utilizzi diffusi e massivi di sistemi di IA (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle potenzialità di tali utilizzi ma anche alla necessità di attenta disciplina preventiva della possibilità per l'IA di prevedere in modo ragionevolmente accurato l'atteggiamento od il comportamento di un individuo con cui interagisce grazie alla intonazione della voce o alla espressione del viso).

### **3. I possibili futuri scenari nazionali: quale autorità competente per l'IA?**

L'esperienza della legge 481 del 1995 ci insegna che nulla è scontato in tema di Autorità indipendenti sino alla effettiva costituzione. Come è noto, l'art. 2 della legge<sup>12</sup> istituì una autorità per le telecomunicazioni che non vide mai la luce e le cui competenze furono attribuite nel 1997 dalla legge 249 all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che aveva compiti più ampi e diversa denominazione.

Analogamente ancora oggi riguardo alla IA sono possibili tre scenari che hanno diverse conseguenze in tema di regole, poteri, sanzioni e responsabilità. In dettaglio:

- È ipotizzabile l'individuazione di una autorità tra le esistenti quale autorità competente anche per l'IA. Tale soluzione comporta il vantaggio di evitare la creazione di un nuovo soggetto e lo svantaggio di “appiattare” su un unico aspetto la competenza dell'Autorità che sarà prescelta, anche nell'analisi delle corrispondenti responsabilità.

---

<sup>12</sup> Art. 2 Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema

- È anche immaginabile la creazione di un nuovo soggetto, che avrebbe il vantaggio di poter disciplinare ogni aspetto dell'applicazione dell'IA, avendo tuttavia bisogno di un continuo coordinamento con le altre autorità esistenti per le relative competenze specifiche, che non verrebbero meno. Questa soluzione lascia maggior spazio ad una analisi completa della responsabilità dell'agente.
- Infine, l'ultima ipotesi è la creazione di un coordinamento fra autorità che, lasciando le singole competenze alle diverse autorità, possa garantire un presidio continuo e su ogni aspetto in relazione agli utilizzi di sistemi di IA.

Nei tre casi saranno diverse le modalità di azione, replicando modelli oggi esistenti in un caso, creando nuove relazioni, sanzioni e regole nell'altro, o, nel terzo caso, venendo ad elaborare ed interpretare quanto direttamente applicabile della competenza ed esperienza di ciascuna autorità in un ambito che tenga conto di ogni possibile risvolto. Ciò che andrebbe sicuramente evitato in ciascuno dei tre casi innanzi citati è il rischio della frammentazione della valutazione della condotta dell'agente e quindi della sua responsabilità, con la conseguente moltiplicazione delle eventuali sanzioni, che risulterebbero ciascuna fondata sul potere attribuito alla specifica autorità che la adotta ma che rischierebbero di rendere più difficile lo sviluppo dell'IA. A tal proposito appare essenziale la previsione già contemplata nell'art. 71, comma 6, della proposta di regolamento in relazione all'IA<sup>13</sup> ma che sarebbe auspicabile integrare, nel processo di approvazione della proposta stessa, con una disposizione che preveda una valutazione olistica e completa delle condotte con la conseguenza della eventuale irrogazione di una unica sanzione che tenga conto di tutte le valutazioni connesse alla singola condotta.

---

<sup>13</sup> Ai sensi del quale “*nel decidere l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione: [...] b) se altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore per la stessa violazione; [...]*”.